

N° 241/2015 SENT.  
N° 444/11 R.G.  
N° 2578 CRONOL  
N° 588 REPERT  
/LS

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LANCIANO

nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO  
in funzione di giudice unico, ha pronunciato la  
seguinte

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al  
n.444 ruolo generale affari contenziosi  
dell'anno 2011, vertente

TRA

OPES s.r.l. (P.I. 04133790966), in persona del  
legale rappresentante "pro tempore",  
elettivamente domiciliata in Lanciano, via  
Polidoro di Mastro Renzo n.5, presso lo studio  
dell'avv. Stefania Antonelli che la rappresenta e  
difende, unitamente all'avv. Savino Genovese, per  
procure a margine delle comparse di costituzione  
depositate rispettivamente il 17 maggio 2012 ed  
il 15 febbraio 2013

ATTRICE

E

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. (C.F. e  
P.I. 00884060526), in persona del legale  
rappresentante "pro tempore", incorporante la  
Banca Antonveneta s.p.a., elettivamente

domiciliata in Lanciano, via S. Spirito n.11,  
presso lo studio dell'avv. Giovanni Di Monte,  
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Proietto  
per procura in calce alla copia notificata  
dell'atto di citazione

CONVENUTA

OGGETTO: contratti bancari.

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle  
conclusioni del 2 marzo 2015 i procuratori delle  
parti concludevano come da verbale.

#### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in  
data 22 marzo 2011, la OPES s.r.l., in persona  
del legale rappresentante "pro tempore",  
conveniva in giudizio, davanti a questo  
Tribunale, la Banca Monte dei Paschi di Siena  
s.p.a. (BMPS), in persona del legale  
rappresentante "pro tempore", incorporante la  
Banca Antonveneta s.p.a., e - premesso di essere  
titolare del conto corrente n.10356.60  
originariamente acceso presso la Banca  
Antonveneta s.p.a., filiale di Lanciano -  
chiedeva la condanna dell'istituto di credito  
alla restituzione delle somme indebitamente  
percepite, oltre che al risarcimento del danno.

A sostegno, l'attrice deduceva che tra le parti

*QUR*



non era stato stipulato un contratto scritto; che la Banca aveva applicato illegittime condizioni relative al tasso di interesse passivo ed alle CMS in violazione della legge antiusura; che vi era stata illegittima modifica delle condizioni e dei tassi nel corso del rapporto nonchè la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; che le CMS non erano dovute, anche perchè prive di causa; che dovevano considerarsi nulle le condizioni relative alle spese ed alle commissioni di tenuta; che dovevano ritenersi "illegittimi, nulli ed annullabili per dolo, errore e vizio del consenso i riconoscimenti di debito, le rinunce e le transazioni nonchè le promesse di pagamento rateali effettuate dalla società attrice" in favore della convenuta.

Costituitasi in giudizio, la BMPS contestava puntualmente l'assunto avversario.

All'udienza del 18 maggio 2012 il giudice riteneva la nullità della citazione poichè risultava incerto l'oggetto della domanda e non erano stati sufficientemente esposti i fatti e gli elementi di diritto posti a sostegno della stessa; ne ordinava, dunque, l'integrazione, cui



l'attrice provvedeva con atto depositato il 18 luglio 2012.

La domanda è solo parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti di seguito specificati.

In primo luogo, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità della citazione ribadita dalla difesa dell'istituto di credito, essendo state - anche alla luce della effettuata integrazione della domanda - compiutamente esposte le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della stessa, tant'è che la banca ha potuto compiutamente e diffusamente articolare le proprie difese.

Va, altresì, evidenziato che la società istante, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc ha modificato l'originaria domanda restitutoria in una domanda di accertamento in ordine alla quale non si ravvisa alcun profilo di inammissibilità; infatti, una eventuale pronuncia di condanna avrebbe comunque avuto, come presupposto, il preventivo accertamento di quanto dedotto dalla OPES s.r.l., per cui non può sostenersi che vi sia stata una mutatio libelli, non essendo stati introdotti una nuova causa petendi e/o in nuovo



petitum e non essendo stato ampliato, conseguentemente, il thema decidendum.

Ed è appena il caso di rilevare che il fatto che sia stata chiesta una pronuncia di mero accertamento non fa certamente venir meno l'interesse ad agire della società, volto ad ottenere l'indicazione dell'esatto ammontare del saldo finale del conto corrente per cui è causa.

Ciò posto, e passando all'esame del merito, benchè la domanda relativa alla nullità del contratto per difetto di forma sembra non essere stata riproposta nelle conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc, è opportuno comunque osservare che trattasi di assunto smentito dalla produzione documentale effettuata dalla BMPS, che ha allegato il contratto stipulato (per stessa ammissione dell'istante) il 6 ottobre 2005 tra la Banca Antonveneta, filiale di Lanciano, e la Opes s.r.l., sottoscritto in ogni sua pagina dai rispettivi legali rappresentanti, nel quale sono state indicate tutte le condizioni economiche applicate al rapporto.

Nè può sostenersi che il contratto sarebbe stato firmato da un soggetto privo dei poteri



rappresentativi dell'istituto di credito, non avendo l'attrice fornito, come suo onere, adeguata prova di detto assunto.

La regolare stipula di un contratto scritto fa cadere gran parte delle contestazioni contenute nell'atto di citazione che si fondano e presuppongono la nullità del contratto proprio per difetto di forma scritta; risulta, pertanto, infondata la domanda di annullamento per dolo, errore e vizio del consenso relativa ai riconoscimenti di debito, alle rinunce ed alle transazioni, peraltro genericamente formulata e rimasta, in ogni caso, priva di qualsivoglia supporto probatorio. Così come infondata appare l'eccezione di nullità della pattuizione di interessi ultralegali, in presenza di un valido contratto che disciplina tutte le condizioni economiche applicate al rapporto, compresi gli interessi.

Ed analoga sorte subisce anche la domanda risarcitoria (ove non rinunciata), del tutto indimostrata.

Infondata è pure la censura in relazione al potere contrattualmente riconosciuto alla banca di modificare le condizioni economiche anche in



senso peggiorativo.

Sul punto, infatti, occorre rilevare che l'art. 18 del contratto, espressamente approvato dal legale rappresentante della società correntista ai sensi dell'art. 1341 cc, prevede la facoltà per la banca di modificare le condizioni economiche applicate al rapporto con le prescrizioni, per il caso di variazione in senso sfavorevole al correntista, contenute negli artt. 118 D. Lgs. n.385/93 e delle relative disposizioni di attuazione.

Alla stregua della citata disposizione la facoltà riconosciuta alle banche di apportare ai contratti di durata modifiche sfavorevoli alla clientela, è consentita alla duplice condizione che il cliente abbia specificamente sottoscritto la relativa clausola vessatoria e che le variazioni siano state comunicate nei modi e nei termini stabiliti da CICR.

Ebbene, entrambe le condizioni risultano soddisfatte nel caso di specie, atteso che la clausola in questione, come già evidenziato, è stata espressamente approvata, mentre le variazioni generalizzate della struttura dei tassi di interesse, dei prezzi e delle altre



condizioni previste nel contratto sono state comunicate agli istanti mediante indicazione negli estratti conto periodici (la cui comunicazione non risulta contestata), cui non è seguito l'esercizio della facoltà di recesso da parte del correntista.

Pure infondato appare l'ulteriore assunto con cui si sostiene la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Ed invero, nel caso di specie non si pone alcun problema di anatocismo con riferimento al contratto di conto corrente, in quanto il rapporto è sorto nell'anno 2005 ed è conforme alla delibera del CICR, atteso che prevede una identica periodicità trimestrale degli interessi, sia a debito che a credito.

Ancora. La società attrice ha eccepito la nullità della clausola contrattuale che prevedeva la commissione di massimo scoperto; a riguardo, il giudicante aderisce al prevalente orientamento giurisprudenziale per cui la CMS è sorretta da valida causa, costituendo il corrispettivo destinato a remunerare la specifica prestazione della banca, consistente nell'immediata ed integrale messa a disposizione dei fondi di cui



all'apertura di credito, con conseguente obbligo per la banca di erogare il credito a semplice richiesta del cliente ed operando, quindi, su un piano diverso dalla pattuizione degli interessi, essendo destinata a remunerare una diversa controprestazione della banca (cfr. Tribunale Torino, 23 luglio 2003). Inoltre, se è vero, sulla base dei principi generali, che tale clausola deve essere determinata o determinabile, nella specie l'entità della commissione era determinata, in quanto prevedeva una percentuale fissa.

Ed ancora. Infondate sono le doglianze relative alle ritenute indebita applicazione delle commissioni e delle spese, trattandosi di voci specificamente convenute ed accettate dal cliente, la cui debenza a fronte di operazioni eseguite sul conto, del resto, è espressamente prevista dall'art. 1826 cc (applicabile al contratto di c/c bancario in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1857 cc).

A ciò aggiungasi che la remunerazione del servizio di conto corrente prestato al cliente non può individuarsi nella percezione di interessi (come sostenuto dalla società istante),

